

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 09 dicembre 2016

Circolare 12/2016: Trattamento fiscale degli Omaggi

Gentile Cliente,

come di consuetudine, in occasione dell'avvicinarsi delle festività di fine anno, Le comunichiamo il trattamento fiscale degli omaggi che, quasi esclusivamente in questo periodo, vengono erogati a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.

La normativa in questione è stata variata dal D.L. "Internazionalizzazione" La problematica **viene esaminata, dal punto di vista fiscale, sia sotto il profilo** dell'imposizione diretta (IRPEF / IRES / IRAP) **che sotto il profilo IVA**. La disciplina applicabile presenta delle differenze in relazione a due elementi considerabili:

1. **il soggetto a cui sono destinati gli omaggi:**
 - dipendenti;
 - soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.);
2. **la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio, che possono essere:**
 - beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa;
 - beni acquistati appositamente al fine della donazione.

Con l'occasione si segnala che **sia in caso di omaggi** di beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa **e sia in caso di beni acquistati appositamente al fine della donazione occorre che l'azienda che dà gli omaggi emetta apposita fattura od autofattura degli stessi.**

OMAGGI A DIPENDENTI

Deducibilità da parte del datore di lavoro

Nella determinazione del reddito di impresa il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è **deducibile** ai fini IRPEF / IRES

Tassazione in capo al dipendente

Se l'omaggio è in **denaro** → concorre sempre alla formazione del reddito del dipendente a prescindere dall'ammontare e quindi è assoggettato a tassazione in busta paga

Se l'omaggio è in **natura** → concorre alla formazione del reddito del dipendente solo se l'ammontare è superiore ad euro 258,23 (considerando la somma di tutte le erogazioni corrisposte nell'anno)

Nel caso di **pacco natalizio** occorre ricordare che la valutazione del superamento del limite di euro 258,23 deve essere effettuata considerando complessivamente tutti i beni ceduti

OMAGGI A TERZI (Beni non rientranti nell'attività propria di impresa)

Ai fini dell'I.V.A. (Imprese e Professionisti)

- nel caso di omaggi di costo unitario non superiore ad euro 50,00 → l'I.V.A. è detraibile
- nel caso di omaggi di costo unitario superiore ad euro 50,00 → l'I.V.A. è indetraibile

La **cessione gratuita** a clienti di **beni non oggetto** dell'attività dell'impresa è sempre irrilevante ai fini IVA a prescindere dall'ammontare del relativo costo unitario; da ciò ne consegue che all'atto della consegna dell'omaggio non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc...) ma è **opportuno emettere un ddt** con causale "omaggio" al fine di provare l'inerenza della spesa con l'attività esercitata.

Nel caso di omaggio di più beni costituenti una confezione unica (es. **cesto natalizio**) ai fini dell'individuazione del limite di euro 50,00 è **necessario considerare il costo unitario dell'intera confezione** e non quello dei singoli componenti

Ai fini delle Imposte Dirette (ossia del Bilancio delle Imprese)

- nel caso di omaggi di costo unitario non superiore ad euro 50,00
 - il costo è totalmente deducibile senza alcuna limitazione annua
- nel caso di omaggi di costo unitario superiore ad euro 50,00
 - il costo è deducibile solo nel limite massimo annuo sotto indicato:
 - 1,5% dei ricavi ed altri proventi fino ad euro 10 milioni
 - 0,6% dei ricavi ed altri proventi per la parte compresa tra euro 10 e 50 milioni

Ai fini delle Imposte Dirette (ossia del Bilancio dei Professionisti)

- nel caso di omaggi di costo unitario di qualsiasi importo:
 - il costo è deducibile nel limite massimo annuo dell' 1% dei compensi incassati

OMAGGI A TERZI (Beni rientranti nell'attività propria di impresa)

Ai fini dell'I.V.A.

La normativa IVA prevede che la cessione gratuita (= omaggio) di un bene rientrante nell'attività dell'impresa **assume rilevanza ai fini IVA** a meno che l'IVA relativa all'acquisto non sia stata detratta. Pertanto l'impresa può scegliere di:

- **non detrarre l'IVA** a credito dei beni oggetto dell'attività al fine di **non assoggettare** ad IVA la successiva cessione gratuita.

Al momento della consegna del bene occorre emettere un Ddt

- **detrarre l'IVA** a credito dei beni oggetto dell'attività **ed assoggettare ad IVA** la successiva cessione gratuita (prendendo come base imponibile il prezzo di acquisto od in mancanza il prezzo di costo dei beni simili determinati nel momento in cui si effettua la cessione gratuita)

Al momento della consegna del bene occorre emettere fattura immediata oppure emettere un Ddt in caso di fatturazione differita

* * * * *

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni